

Espulsione dello straniero dal territorio italiano

Autore: Redazione

In: Diritto amministrativo

Per aggiornarti su questo argomento con le ultime novità leggi la nuova edizione di “Immigrazione, asilo e cittadinanza” a cura di Paolo Morozzo della Rocca

L’espulsione amministrativa può essere di due tipi: ministeriale o prefettizia.

Nel caso dell’**espulsione ministeriale**, il Ministro dell’interno può decidere l’espulsione dello straniero per “**motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato**” (art. 13, c. 1, D.Lgs. 286/1998 - t.u.i.) o per “**motivi di prevenzione del terrorismo**” (art. 3, c. 1, l. 155/2005).

Nella prima ipotesi, il Ministro dell’interno comunica preventivamente l’espulsione al Presidente del Consiglio e al Ministro degli esteri. L’espulsione ha per destinatario uno straniero, che può anche essere non residente in Italia e può essere titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Nella seconda ipotesi - espulsione per “motivi di prevenzione del terrorismo” - la decisione può essere assunta non solo dal Ministro dell’interno, ma anche dal prefetto, su sua delega.

Entrambi i tipi di provvedimento sono caratterizzati da un’**elevata discrezionalità**, che si traduce in una **limitata sindacabilità in sede giurisdizionale**. Il giudice competente è il **T.A.R. Lazio**, sede di Roma, e a tale giudizio si applica il codice del processo amministrativo (art. 13, c. 11, t.u.i.) Le norme che regolano l’espulsione ministeriale sono di **dubbia legittimità costituzionale**. L’attività amministrativa non è procedimentalizzata e non consente la partecipazione del soggetto interessato al procedimento, mentre i presupposti del provvedimento non sono tassativi, come accade invece - in virtù del principio di stretta legalità delle fattispecie espulsive - con riferimento all’espulsione prefettizia.

In particolare, il provvedimento di espulsione per motivi di prevenzione del terrorismo non è soggetto a convalida giurisdizionale, è immediatamente esecutivo e non ne è prevista la sospensione cautelare. Qualora poi sia posto il segreto di Stato, l’eventuale giudizio innanzi al T.A.R. Lazio è sospeso per due anni.

Secondo tipo di espulsione amministrativa è l’**espulsione prefettizia**. La disciplina di tale espulsione è stata rivisitata per effetto del recepimento della direttiva “rimpatri” attraverso il decreto legge 89/2011, e

altresì dell'entrata in vigore della legge europea 2013-bis (l. 161/2014). Il prefetto decide sull'espulsione, in seguito a una valutazione "caso per caso", qualora riscontri la sussistenza di uno dei presupposti legali.

In particolare, l'**espulsione è decisa** allorquando: a) lo straniero abbia fatto ingresso nel territorio nazionale sottraendosi ai controlli di frontiera e non sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di respingimento, anche "differito" (art. 13, comma 2, lett. a);

b) sia stata omessa la comunicazione sostitutiva del nulla osta al lavoro, che è prescritta con riferimento all'ingresso di alcune categorie di lavoratori in casi particolari (art. 13, comma 2, lett. b) (19);

c) lo straniero soggiorni in Italia e non abbia presentato domanda di permesso di soggiorno, sempre che il ritardo non sia dovuto a forza maggiore (art. 13, comma 2, lett. b);

d) il permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato o ne sia stato rifiutato il rilascio o negato il rinnovo, o sia scaduto da più di sessanta giorni senza che ne sia stato chiesto il rinnovo (art. 13, comma 2, lett. b);

e) lo straniero non abbia dichiarato la propria presenza, in occasione dell'ingresso per soggiorno breve per visite, affari, turismo e studio (all'autorità di frontiera) o, se proveniente da un paese dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso al questore della provincia in cui si trova, secondo quanto previsto dall'art. 1, cc. 2 e 3, l. 68/2007 (art. 13, comma 2, lett. b);

f) lo straniero abbia soggiornato per un periodo più lungo rispetto a quanto permesso dal visto di ingresso per soggiorno di breve durata (art. 3, c. 1, lett. c, n. 1, del d.l. 89/2011);

g) lo straniero sia reputato, a causa della propria condotta e in base a elementi di fatto, un individuo socialmente pericoloso ascrivibile ad alcune categorie di soggetti (art. 13, c. 2, lett. c, t.u.i.).

In ultima analisi, quindi, lo **straniero** che sia **privo di un valido titolo di soggiorno** o che abbia omesso di porre in essere la dichiarazione di presenza, se prescritta, o in relazione al quale **non sia stata posta in essere la dichiarazione sostitutiva del nulla osta al lavoro**, laddove prevista, è suscettibile di essere espulso. Accanto ai presupposti legali appena menzionati, l'autorità competente deve altresì verificare l'insussistenza di un divieto di espulsione o di una causa di inespellibilità.

I presenti contributi sono tratti da

Per la versione aggiornata vedi

<https://www.diritto.it/espulsione-dello-straniero-dal-territorio-italiano/>